

L'ESPERIENZA ITALIANA

Obiettivo di questo mio intervento è quello di provare ad illustrare ai nostri ospiti stranieri la struttura e la prassi del sistema sanzionatorio italiano.


Partirei con il fare un quadro del sistema penitenziario, avvalendomi dei dati statistici che ci vengono forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (e che sono pubblicati, con aggiornamento mensile, sul sito del Ministero della Giustizia).

Lo stato del nostro sistema penitenziario attraverso le statistiche.

Negli ultimi venticinque anni la **popolazione carceraria ha continuato a crescere**. Si tratta di una crescita molto consistente, se pensiamo che nel 1991 i detenuti erano circa 31.000 e che nel 2010 hanno superato i 66.000: in venti anni, quindi, la popolazione carceraria è più che raddoppiata.

Come emerge dai grafici, negli ultimi tre anni, a partire cioè dal 2011, si assiste però ad una inversione di tendenza, ossia ad un calo abbastanza significativo della popolazione carceraria. Ciò si deve, presumibilmente, alle riforme introdotte nel nostro ordinamento a seguito della sentenza Torreggiani c. Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo, di cui a breve parleremo.

ANDAMENTO POPOLAZIONE CARCERARIA 1991-2014



Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 30 giugno 2014


2

Quali le ragioni della crescita della popolazione carceraria? Non certo un aumento improvviso del tasso di criminalità, quanto piuttosto l'introduzione di **politiche criminali di tipo securitario**, funzionali cioè a dare risposta alle domande di sicurezza che provengono dalla collettività. Emblematiche, in questo senso, la legge in materia di stupefacenti, di immigrazione ma anche quella contro i recidivi reiterati (mi riferisco, lo dico per i nostri ospiti, alla legge 251/2005, c.d. legge *ex-Cirielli*: una legge non troppo lontana, nel suo spirito, dalle normative americane dei "*three strikes and you are out*"). Si tratta di politiche criminali fondate sull'idea secondo cui il carcere di

per sé produce sicurezza: un'idea che fatica a sradicarsi, nonostante siano sempre maggiori le evidenze empiriche che la smentiscono.

Passando ora ad esaminare i dati relativi al **profilo qualitativo** della popolazione detenuta, le statistiche del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ci dicono che le nostre prigioni sono abitate in larga misura da **stranieri** (32 %) e da soggetti **tossicodipendenti** (24,5 %).

CARATTERISTICHE DEI DETENUTI




Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Quanto poi alla tipologia dei reati commessi, i detenuti sono in carcere principalmente per reati in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio (insieme, queste due voci coprono circa il 40 % del totale delle imputazioni dei detenuti).

In relazione alla durata delle pene, dalle statistiche desumiamo che una larghissima percentuale di detenuti, condannati in via definitiva, sconta **pene inferiori ai 5 anni**.


CARATTERISTICHE DEI DETENUTI



Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, al 30 giugno 2014

Dal confronto tra **le statistiche italiane e quelle europee** emerge che la nostra realtà penitenziaria ha due peculiarità: da un lato, la presenza massiccia tra i detenuti di **imputati** (tale categoria rappresenta oggi circa il 33 % del totale dei detenuti, contro una media europea del 20 %); dall'altro, l'**intensità del sovraffollamento carcerario**.

DETENUTI PER POSIZIONE GIURIDICA: CONFRONTO 2010-2014



Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

5


Non mi soffermo sul primo aspetto, che sarà oggetto della relazione della prof.ssa Stefania Carnevale.

In relazione al secondo aspetto, occorre innanzitutto precisare che, secondo quanto si rileva dal rapporto “*Space I*” del Consiglio d’Europa del 2012 (relativo all’anno 2010), e diversamente da quanto si sarebbe portati a pensare, l’Italia ha un **tasso di detenzione** inferiore alla media europea (111 detenuti su 100.000 abitanti, contro una media europea di 126 detenuti).

Ciò che invece ci affligge è il **tasso di sovraffollamento**, ossia il rapporto tra il numero di posti disponibili all’interno degli istituti e numero dei detenuti. Nel citato rapporto “*Space I*”, figuriamo al penultimo posto tra i Paesi del Consiglio d’Europa: peggio di noi soltanto la Serbia.

COUNTRIES WITH PRISON POPULATION OVERCROWDING

FONTE: COUNCIL OF EUROPE, ANNUAL PENAL STATISTICS, SPACE I, 2012.



6

Quello del sovraffollamento è, di tutta evidenza, un problema grave, non solo perché ci è costato diverse condanne in sede europea per violazione dell'art. 3 Cedu, ma soprattutto per la compressione che ha comportato (ed in parte ancora comporta) di diritti fondamentali della persona. Un indicatore impietoso delle condizioni drammatiche in cui versa il nostro sistema penitenziario è rappresentato dal **tasso dei suicidi** all'interno delle carceri che è 9 volte maggiore rispetto a quello dei soggetti liberi. Secondo quanto emerge da già citato rapporto *Space I*, il tasso dei suicidi nelle nostre carceri (9,4 ogni 10.000 detenuti) è superiore alla media europea (7,7 ogni 10.000 detenuti). Il sovraffollamento è una piaga che caratterizza il nostro sistema dalla fine degli anni '90: a fronte del consistente e persistente aumento della popolazione carceraria **il numero dei posti** all'interno dei nostri istituti penitenziaria **è rimasto pressoché invariato** (salvo un aumento di circa 3000 posti negli ultimi due anni).


E' peraltro da osservare che, secondo quanto si può ricavare dalle statistiche del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, **la situazione è oggi meno drammatica**: nel giro di pochi anni – grazie alla pressione esercitata dalle condanne di Strasburgo – la percentuale del sovraffollamento è scesa dal 150 % all'**attuale 115 %**.

Prima di esaminare le riforme che sono seguite alle condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo può forse essere necessario, anche per consentire ai nostri ospiti di 'collocarle' all'interno del nostro sistema, fare un passo indietro e vedere come è strutturato e come di fatto funziona il nostro impianto sanzionatorio. Mi limiterò peraltro in questa sede, per evidenti limiti di tempo, a delineare i tratti essenziali del sistema, senza soffermarmi sulla disciplina delle singole misure sanzionatorie (sulle quali potremmo semmai tornare nella giornata di domani, dedicata ai lavori del gruppo di ricerca).

Le pene principali.

Partiamo dalle pene principali, ossia le pene che vengono applicate dal giudice al momento della condanna. A questo proposito, occorre subito fare una distinzione tra il sistema del giudice ordinario e il sistema del giudice di pace.

PENE PRINCIPALI



Il sistema penale del giudice di pace è un sistema 'speciale', che corre parallelamente a quello ordinario. Il giudice di pace è un giudice onorario che, dal 2002, esercita anche funzioni penali, con una competenza che riguarda una serie di reati non gravi ma di frequente verifica, tra i quali, ad esempio, le percosse, alcuni tipi di lesioni, l'ingiuria e la diffamazione (tranne quella a mezzo stampa), il danneggiamento.

Non ho trovato dati ufficiali sul punto, ma secondo alcune rilevazioni empiriche il giudice di pace si occupa approssimativamente di circa il 12% del totale degli affari penali: questo per dare un'idea della sua incidenza sul sistema della giustizia penale (cfr. CIRO RIVIEZZO, *La giurisprudenza del giudice di pace*, 2008, p. 198).

Il principio su cui si fonda il sistema delle pene del giudice di pace è che questi **non può applicare la pena detentiva**. Il suo arsenale sanzionatorio è costituito invece da:

- pene pecuniarie;
- permanenza domiciliare (sanzione che consiste nella permanenza del condannato presso l'abitazione durante il fine settimana o in altri giorni della settimana);
- lavoro di pubblica utilità.

Secondo dati forniti dal Ministero della Giustizia (relativi al 2012), le condanne del giudice di pace riguardano nel **99 % dei casi la pena pecuniaria**. Il restante 1% si divide tra permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità.

Quanto invece al **sistema del giudice ordinario**, occorre innanzitutto evidenziare che l'impianto sanzionatorio è ancora quello del codice penale Rocco, un codice del 1930 di origine fascista. Tale sistema è imperniato su due sanzioni: la pena detentiva e la pena pecuniaria.

La pena pecuniaria.

Nel nostro ordinamento la **pena pecuniaria** è presente: come pena principale del sistema di reati del giudice ordinario; come pena principale del sistema dei reati del giudice di pace; ma anche, lo vedremo a breve, come pena sostitutiva della pena detentiva.

Quanto alla prassi, occorre preliminarmente evidenziare come nel nostro ordinamento sia estremamente difficoltoso recuperare informazioni di tipo statistico sul sistema sanzionatorio. Mentre disponiamo, come si è detto, di dati completi ad aggiornati sulla popolazione carceraria, poco o nulla sappiamo del tasso di applicazione delle altre tipologie sanzionatorie, così come degli effetti delle stesse in termini di riduzione delle recidive: dati che invece sarebbero essenziali, per testare il funzionamento delle varie opzioni sanzionatorie, anche in un'ottica di riforma del sistema. Ciò detto, secondo quanto si può ricavare dalle statistiche giudiziarie dell'Istat, il **ruolo della pena pecuniaria nel nostro sistema è modesto**: l'apice si è raggiunto nel 2000 quando le condanne a sola pena pecuniaria sono state il 49% del totale delle condanne. Tale percentuale si è mantenuta

poi più o meno costante fino al 2008, anno a partire dal quale le condanne a sola pena pecuniaria hanno cominciato a diminuire sino ad arrivare al 28% sul totale delle condanne nel 2010, anno a cui risalgono purtroppo le ultime rilevazioni disponibili (Sul punto cfr. i dati riportati da L. GOISIS, in *L'effettività (rectius ineffettività) della pena pecuniaria in Italia, oggi*, in *Dir. pen. cont.*, 13 novembre 2012). Si tratta di valori nettamente inferiori rispetto a quelli che si registrano in altri paesi europei, dove - si pensi ad esempio alla Germania o all'Inghilterra - la pena pecuniaria supera l'80% del totale delle condanne.

PENE PECUNIARIE: PERCENTUALE DI CONDANNE



Fonte: Annuario Istat 2012, relativo all'anno 2010.

8

La scarsa utilizzazione della pena pecuniaria è da attribuire, secondo la dottrina, ad una **serie di fattori**. Innanzitutto allo spazio, ridotto, che le è riconosciuto dal nostro ordinamento a livello delle **comminatorie di pena**.


In secondo luogo, al modello adottato per la sua **commisurazione**. Per quanto riguarda, in particolare, la pena pecuniaria come pena principale, il nostro ordinamento adotta ancora un modello di commisurazione 'a somma complessiva', ossia un modello nel quale la gravità del reato, la capacità a delinquere e le condizioni economiche del reo concorrono insieme ed indistintamente nella determinazione del *quantum* di pena (a differenza di quanto succede, invece, per la pena pecuniaria come sanzione sostitutiva, per la quale è previsto un modello di commisurazione a tassi giornalieri). Come è stato osservato, il modello a somma complessiva non consente al giudice un effettivo adeguamento della sanzione alle condizioni economiche del condannato, ed è forse questa una delle ragioni che spiega la resistenza dei giudici ad applicarla.

Sempre a parere della dottrina, un'altra causa dell'insuccesso della pena pecuniaria è il fatto che essa può essere **oggetto di sospensione condizionale**: ciò che nella prassi, come vedremo, avviene con grande frequenza.

Ma il problema principale che affligge la pena pecuniaria è sicuramente rappresentato dalle **gravi disfunzioni organizzative** che caratterizzano la fase dell'esecuzione. Sul punto non esistono rilevazioni statistiche ufficiali, ma disponiamo di dati molto illuminanti contenuti in alcuni lavori di ricerca dedicati proprio a tale tema (cfr. GOISIS, *La pena pecuniaria. Un'indagine storica e comparata. Profili di effettività della sanzione*, Milano, 2008 e ID., *L'effettività*, cit., nonché M. MIEDICO, *La pena pecuniaria: disciplina, prassi e prospettive di riforma*, Milano, 2008).

Innanzitutto, occorre evidenziare che la quota di pene pecuniarie 'pagate' si assesta intorno allo 0,99% e che, in totale, la riscossione delle pene pecuniarie, con pagamento o con procedure di esecuzione forzata, non raggiunge il 3%.

Ciò indurrebbe a pensare che nel restante 97% di casi si faccia luogo a conversione per insolvibilità del condannato: invece, solo il 2,4 % delle pene pecuniarie viene convertito nelle sanzioni sussidiarie della libertà controllata e del lavoro sostitutivo.



La conclusione sconcertante è che nel nostro ordinamento la stragrande maggioranza delle pene pecuniarie non viene né riscossa, né convertita: e lo sconcerto è ancora maggiore quando ci si avvede che altrove non è così. Nei Paesi del Nord Europa il tasso di riscossione si aggira intorno al 90%.

La pena detentiva.

Gettiamo ora lo sguardo sulla **la pena detentiva**, che costituisce il vero pilastro del nostro sistema sanzionatorio. Come noto, il nostro è un sistema che minaccia pene molto severe: le pene del codice Rocco evidentemente lo sono (peraltro, anche il legislatore moderno ha sempre giocato sulla minaccia di pene elevate come strumento politico di acquisizione del consenso).

Ora, proprio alla mancata riforma del codice Rocco si imputa quell' "irresistibile tendenza" alla fuga dalla pena detentiva, che caratterizza la politica sanzionatoria del nostro legislatore negli ultimi trenta anni (l'espressione è di E. DOLCINI, *La pena in Italia, oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa*, in *Scritti in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, p. 1073, Giuffrè, 2006).

Il legislatore, infatti, anziché intervenire con una radicale riforma del sistema che introducesse sanzioni non detentive a livello delle pene principali, ha optato per interventi settoriali con i quali ha di fatto delegato al giudice il compito di sottrarre terreno alla pena detentiva, introducendo meccanismi di abbattimento delle pene a carattere discrezionale: il risultato è quello di un sistema che si caratterizza per un divario molto ampio tra pene edittali e pene concretamente inflitte in sentenza, con riflessi negativi sul piano della prevenzione generale e speciale.

Le sanzioni sostitutive della pena detentiva breve.

Tra gli strumenti pensati dal legislatore allo scopo di ridurre l'area occupata dalla pena detentiva devono menzionarsi le **sanzioni sostitutive della pena detentiva breve**, introdotte nel nostro ordinamento nel 1981. Si tratta di sanzioni che il giudice può applicare discrezionalmente al momento della condanna per sostituire la pena detentiva fino a 2 anni, scegliendo quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Secondo quanto previsto nella l. 689/1981:

- le pene detentive fino a due anni possono essere sostituite con la *semidetenzione* (che comporta l'obbligo per il condannato di trascorrere almeno dieci ore al giorno, generalmente quelle notturne, in un istituto penitenziario);
- le pene fino ad un anno possono essere sostituite con la semidetenzione o con la *libertà controllata* (pena limitativa della libertà personale, che consiste in prescrizioni volte essenzialmente a limitare la libertà di circolazione);
- le pene fino a sei mesi possono essere sostituite con la semidetenzione, la libertà controllata o la *pena pecuniaria* (da commisurare, in questo caso, secondo il modello dei 'tassi giornalieri').

A queste sanzioni sostitutive se ne sono poi aggiunte altre:

- l'*espulsione* per lo straniero, prevista dall'art. 16 del d. lgs. 298/1998, applicabile dal giudice in caso di condanna a pena detentiva fino a due anni, e sempre che non ricorrano le condizioni per la sospensione condizionale della pena (con esclusione dei condannati per i reati elencati nell'art. 407 co. 2 lett. a c.p.p.);
- il *lavoro di pubblica utilità* (c.d. lavoro sostitutivo), previsto dall'art. 73 co. 5 *bis* e *ter* d. P.R. 309/90, per il tossicodipendente condannato per reati in materia di droga nelle ipotesi di lieve entità o per altri reati connessi allo stato di tossicodipendenza e puniti con pene inferiori ad un anno (previsto t.u. stup.);
- ancora il *lavoro di pubblica utilità*, introdotto con la l. 120/2010 nel codice della strada (artt. 186 co. 2 e 187 d.lgs. 285/1992), per i condannati per reati di guida in stato di ebbrezza e alterazione per l'uso di stupefacenti.

Come emerge dalle statistiche, il **tasso di applicazione** delle sanzioni sostitutive è estremamente **esiguo**. La dottrina, riferendosi a quelle introdotte con la l. 689/81, ne ha parlato come di sanzioni "nate morte" (cfr. C. PALIERO, *Metodologia de lege ferenda*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1992, p. 536), alludendo alla sovrapposizione del loro ambito applicativo con quello della sospensione condizionale della pena, che ne ha di fatto impedito la vitalità.

SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

Ex l. 689/1981:

- **pena pecuniaria** (per pene detentive fino a 6 mesi);

??

- **libertà controllata** (per pene detentive a 1 anno);

192

- **semi-detenzione** (per pene detentive fino a 2 anni).

8

Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 30 settembre 2014.

Ex art. 16 t.u. imm.:

- **espulsione dello straniero** (per pena detentiva fino a 2 anni);

??

Ex art 73 co. 5 *bis* e 5 *ter* t.u. stup.:

58

- **lavoro pubblica utilità per il tossicodipendente** (per 'spaccio' di stupefacenti di lieve entità e per altri delitti se puniti con pene detentive fino ad 1 anno)

Fonte: Uepe, Ministero della giustizia, 2012

Ex artt.186 co. 2 e 187 co. 1 c.d.s.:

??

- **lavoro pubblica utilità per autori di guida in stato di ebbrezza e alterazione per uso di sostanze stupefacenti**

10

Quanto in particolare al **lavoro sostitutivo** – sanzione impiegata nel nostro ordinamento con diversi 'ruoli'–, i lacunosi dati statistici a disposizione sembrerebbero evidenziare una sua scarsa utilizzazione, con l'unica eccezione della materia della circolazione stradale (cfr. E. MATTEVI, A. MENGHINI, *Recenti orientamenti sul lavoro di pubblica utilità*, 28 marzo 2014, in *Dir. pen. cont.*). Dalle statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, e relative al 30 settembre 2014, si evince che il lavoro di pubblica utilità è applicato in 251 casi. In tale cifra confluiscono i casi di lavoro come:

- pena principale del giudice di pace;
- pena da conversione della pena pecuniaria ineseguita;
- prescrizione della sospensione condizionale della pena;
- sanzione sostitutiva per i tossicodipendenti*

* disponiamo di un dato specifico su questa misura relativo al 2012: secondo rilevazioni degli Uffici dell'esecuzione penale esterna, il lavoro sostitutivo ex art. 73 co. 5 *bis* t.u. stup. ha avuto 58 applicazioni.

Altre rilevazioni riguardano invece il lavoro come sanzione per le violazioni del codice della strada. Su questo fronte, le rilevazioni statistiche evidenziano un'utilizzazione più significativa della misura: al 30 settembre 2014 i casi di applicazione erano 4.972. Si osservi però che il dato non è disaggregato e pertanto non siamo in grado di dire in quanti casi è stato utilizzato come sanzione sostitutiva della pena detentiva per i delitti di cui agli artt. 186 e 87 c.d.s. ed in quanti casi, invece, come sanzione amministrativa accessoria (art. 224 *bis* d lgs. 285/1992).

Rimane che il lavoro di pubblica utilità è misura decisamente sotto-utilizzata: ciò che sembra da imputare essenzialmente a difficoltà nella fase di attuazione. Il suo recente incremento nel settore delle violazioni stradali lascia però sperare in una sua maggiore utilizzazione e ciò pare altamente auspicabile, considerata la buona prova che il lavoro di pubblica utilità ha dato di sé in altri ordinamenti, anche come strumento per il contenimento della recidiva.

La sospensione condizionale della pena.

Lo strumento che realmente consente, nel nostro ordinamento, di **sottrarre terreno alla pena detentiva** è la sospensione condizionale della pena *ex art.* 163 ss. c.p., che il giudice può pronunciare al momento della condanna: una misura introdotta nell'ordinamento, come noto, al fine di evitare all'autore di reato primario gli effetti desocializzanti derivanti dal contatto con il carcere.

Non potendo evidentemente soffermarmi sulla articolata disciplina della misura, cerco di condensarne i tratti principali in poche parole.

Quanto al suo **ambito applicativo**, occorre preliminarmente precisare che la sospensione condizionale non riguarda il sistema del giudice di pace, ma solo quello del giudice ordinario.


Possono essere sospese sia le pene detentive fino a due anni, sia le pene pecuniarie, sia le sanzioni sostitutive nei confronti di soggetti che non abbiano precedenti condanne (a meno che la pena da infliggere, cumulata con quella della precedente condanna, non superi i due anni) e a cui non sia già stata in precedenza concessa la sospensione condizionale (a meno che, anche in questo caso, la pena inflitta cumulata con quella della pena precedentemente sospesa non superi i due anni). L'applicazione è inoltre subordinata ad un **requisito soggettivo**, ossia ad una prognosi favorevole circa il fatto che il soggetto si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Quanto al contenuto, la sospensione condizionale è **misura sostanzialmente vuota**, essendo solo facoltativa l'imposizione da parte del giudice di prescrizioni (che possono consistere nelle restituzioni, nel risarcimento del danno, nella pubblicazione della sentenza, nell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e nella prestazione di attività non retribuita alla collettività). Solo nel caso di seconda concessione della sospensione condizionale, le prescrizioni sono obbligatorie.

Se nel periodo di sospensione (che è di cinque anni nel caso di condanne per delitto e di due anni nel caso di condanne per contravvenzione) il condannato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole ed adempie agli obblighi imposti, il reato di estingue.

Oggi la sospensione condizionale ha un **altissimo tasso di applicazione**. Secondo le rilevazioni statistiche, sono sospese il **50% delle condanne a pena detentiva** e il **33% di quelle a pena pecuniaria**. Se si considera poi che tali percentuali sono calcolate sul totale delle condanne (a pena detentiva e a pena pecuniaria) e non sul totale delle condanne sospendibili (ossia delle condanne alla pena detentiva non superiore a due anni o alla pena pecuniaria equivalente) se ne ricava che l'applicazione della sospensione condizionale della pena è praticamente 'atuomatica'.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA



Fonte: Ministero della Giustizia, anno 2012.

Parte della dottrina è molto critica rispetto a questa prassi giudiziale, ritenendo che l'applicazione 'automatica' della sospensione condizionale, che è misura – lo si è detto – sostanzialmente priva di contenuti –, di fatto **vanifichi la funzione di prevenzione delle pene**, facendo perdere di credibilità il sistema penale ed alimentando nei consociati un diffuso senso di impunità (cfr. ad es. E. DOLCINI, *Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, pag. 823, che individua nella sospensione condizionale “un vero e proprio pilastro dell'indulgenzialismo”).

Su di un altro piano si osserva, ed è affermazione certamente incontestabile, che oggi solo tale massiccia applicazione della sospensione condizionale della pena **garantisce la sopravvivenza del nostro sistema sanzionatorio**: è evidente infatti che il nostro sistema penitenziario, già allo stremo, non sarebbe in grado di eseguire tutte le condanne a pena detentiva attualmente sospese.

Le misure alternative alla detenzione

Nella fase dell'esecuzione operano poi le misure alternative alla detenzione, introdotte nel nostro ordinamento con la legge 354/1975, al fine di dare attuazione al principio rieducativo.

Occorre preliminarmente fermare l'attenzione sulla scelta di quel legislatore: anziché intervenire in fase di cognizione, prevedendo sanzioni non detentive che andassero ad affiancarsi, come pene principali, alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, si è optato per un intervento *in executivis*.

Come noto la legge di ordinamento penitenziario del 1975 si fonda su due idee: la centralità del carcere e la fiducia nel trattamento individualizzato del condannato. Sotto il primo profilo, le misure alternative sono concepite non come sanzioni autonome, ma come modalità esecutive della pena detentiva, da applicarsi nel corso della detenzione, in attuazione del principio di progressività del trattamento dei condannati. Tali misure erano cioè concepite come strumenti per realizzare il graduale reinserimento dei detenuti nella società, sulla base della loro partecipazione al percorso rieducativo. Quanto al secondo profilo, il legislatore credeva nel fatto che il trattamento penitenziario individualizzato, fondato cioè sull' 'osservazione scientifica della personalità' e realizzato con gli strumenti del lavoro, dell'istruzione, dei contatti con la famiglia e con la società esterna potesse effettivamente modificare le spinte criminogene dell'individuo.

Il giudice competente a decidere sull'applicazione e sulla revoca delle misure è il *tribunale di sorveglianza*, un organo caratterizzato da composizione mista (accanto a giudici togati siedono, infatti, componenti laici, esperti di criminologia, sociologia, psicologia, assistenti sociali) e proprio per questo particolarmente attrezzato a valutare la personalità del condannato e l'attitudine di una certa misura a realizzare il percorso risocializzativo del condannato.

Quanto alla tipologia delle misure alternative (a quelle del 1975 se ne sono aggiunte alcune altre), l'elenco comprende:

- l'affidamento in prova ai servizi sociali, ordinario (per pene detentive fino a 3 o 4 anni) e per tossicodipendenti (per pene detentive fino a 6 anni);
- la detenzione domiciliare (in varie forme, per pene detentive fino ad un massimo di 4 anni);
- la semilibertà (senza limiti di pena);
- la liberazione condizionale (senza limiti massimi di pena);
- l'espulsione dello straniero (per pene detentive fino a 2 anni)

Come però è stato già da tempo osservato, nel corso degli anni la fisionomia delle misure alternative è andata mutando (cfr. E. DOLCINI, *Le misure alternative oggi: alternative alla detenzione o alternative alla pena?*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 857 ss.; G. MARINUCCI, *Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 160 ss.). La crescita tumultuosa della popolazione carceraria, insieme forse con una certa disillusione circa l'effettiva attitudine del trattamento penitenziario a realizzare l'idea rieducativa, ha propiziato la progressiva utilizzazione delle misure non più tanto in chiave risocializzativa, quanto come **strumenti per la deflazione penitenziaria**.

A ciò si aggiunga che la progressiva espansione dell'ambito applicativo di tali misure non è stata supportata da un adeguato incremento delle risorse per la loro attuazione: ciò le ha svuotate di effettività, riducendone grandemente il potenziale rieducativo.


Alla mutazione di senso delle misure alternative è poi seguita, coerentemente, **una mutazione nella loro 'collocazione'**: al fine di garantirne un'ampia applicazione, in un'ottica di deflazione del sistema penitenziario, le misure alternative (che erano originariamente applicate nel corso dell'esecuzione della pena detentiva) sono divenute **applicabili (e in massima parte applicate) prima dell'inizio dell'esecuzione della pena detentiva**, dunque al condannato a pena detentiva che si trova in libertà.

Centrale, in questo processo di trasformazione, l'introduzione del **meccanismo di sospensione dell'ordine di esecuzione delle condanne a pene detentive fino a 3 anni** (ma anche a pene fino a 4 o a 6 anni, in specifici casi), di cui all'art. 656 co. 5 ss. c.p.p., così come modificati dalla l. 165/1998.

Al fine di evitare possibili confusioni (tutt'altro che remote in un sistema così poco lineare) occorre chiarire che la sospensione *ex art. 656 co. 5 c.p.p.* è tutt'altra cosa rispetto alla sospensione condizionale della pena, a cui abbiamo accennato prima.

Mentre la sospensione condizionale della pena *ex art. 163 c.p.* opera nella fase del processo di cognizione ed è applicata dal giudice al momento della condanna, questa seconda forma di sospensione interviene successivamente al passaggio in giudicato della condanna ed è applicata in via automatica dal pubblico ministero al ricorrere di determinati requisiti: suo scopo è **consentire al condannato di presentare la richiesta per l'accesso ad una misura alternativa dallo stato di libertà**.

SOSPENSIONE DELL'ORDINE DI ESECUZIONE EX ART. 656 CO. 5 C.P.P.



13

Ora, per chi guarda da fuori, un sistema così congegnato può apparire alquanto balzano: mentre, infatti, la collocazione delle misure alternative in fase esecutiva ha una sua coerenza all'interno di un paradigma di progressività del trattamento del condannato a pena detentiva, essa si giustifica assai meno laddove funzionale all'applicazione delle stesse prima dell'inizio dell'esecuzione della pena detentiva. E' chiaro infatti che, in questi casi, le misure alternative assumono il ruolo di vere e proprie sanzioni non detentive: ben più razionale sarebbe in questi casi, e la dottrina mi sembra concorde su questo punto, applicarle già in fase di cognizione, così evitando ritardi e un'inutile duplicazione dei momenti decisori (sul punto cfr. F. PALAZZO, *Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 97 ss.).

Venendo ora ai dati statistici, dai dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, pubblicati sul sito internet del Ministero della giustizia, emerge che al 30 giugno 2014 il totale dei condannati in misura alternativa superava di poco i 20.000 soggetti. Tale dato acquista un significato diverso se si osserva che esse rappresentano solo il 17,4% delle condanne a pena detentiva: in altre parole, secondo dati diffusi dal Ministero della giustizia, in Italia **l'82,6% delle esecuzioni delle condanne a pena detentiva è scontato in carcere** (cfr. www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_6_9.wp?previousPage=mg_6_1_1&contentId=NOL774003). Una percentuale che credo – ma lo appureremo sentendo le relazioni dei colleghi stranieri – è molto più bassa rispetto a quella degli altri ordinamenti europei.


MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE: APPLICAZIONI

Misure alternative	Condannati al 30/6/2014
Affidamento in prova ordinario	8.847
Affidamento tossicodipendenti	2.828
Detenzione domiciliare	9.640
Semilibertà	778
Liberazione condizionale	??
Nel corso del 2012	
Espulsione straniero	920

14

Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE: % RISPETTO AL TOTALE DELLE ESECUZIONI



15

Fonte: Ministero della Giustizia, 2012.

C'è ancora una cosa che l'osservatore straniero deve sapere, che cioè nel nostro ordinamento l'esecuzione penitenziaria segue **due binari paralleli**.

Se da un lato, infatti, l'ordinamento penitenziario cerca di incoraggiare l'esecuzione penale esterna (anche se con successo limitato, come abbiamo visto), dall'altro lato esso persegue una **politica di netta chiusura nei confronti di determinate categorie di condannati**, che vengono considerati – con presunzioni di pericolosità di tipo assoluto – socialmente pericolosi. Si tratta, da un lato, degli **autori di reati elencati nell'art. 4 bis ord. penit.**, ossia reati considerati di grave allarme sociale

(reati della criminalità organizzata ma anche omicidi, sequestri di persona a scopo estorsione, rapine ed estorsioni aggravate, reati sessuali): un elenco di fattispecie quanto mai eterogeneo e variabile, che il legislatore integra a seconda delle ‘emergenze’ del momento. Dall’altro, dei **recidivi reiterati**, ossia di coloro che commettono un nuovo delitto non colposo essendo già recidivi (praticamente gli autori di reato alla terza condanna).

Per queste due categorie di condannati, la legge prevede una serie di restrizioni e divieti all’accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, creando un percorso penitenziario quasi esclusivamente intra-murario e fortemente differenziato rispetto a quello degli altri condannati a pena detentiva: in dottrina si parla, a questo proposito, di ‘doppio binario’ dell’esecuzione penitenziaria.

Questo binario speciale è peraltro piuttosto frequentato, di un binario ben nutrito, poiché entrambe le categorie dei suoi destinatari (sia gli autori dei reati di cui all’art. 4 *bis* ord. penit., sia i recidivi reiterati) sono assai bene rappresentati tra i detenuti-condannati. Con riferimento ai condannati per reati di cui all’art. 4 *bis*, ciò si ricava indirettamente dal dato secondo cui, al 31 dicembre 2011, le sezioni di Alta sicurezza (ossia quelle sezioni degli istituti penitenziari destinate ad ospitare tale categoria di soggetti) ospitavano circa il 13% del totale dei detenuti.

Più difficile invece la ‘quantificazione’ dei detenuti-recidivi: le statistiche di cui disponiamo sono lacunose e, mi sembra, un po’ approssimative.

Un primo dato riguarda la recidiva, in senso proprio, dei condannati (detenuti e non detenuti): secondo le rilevazioni Istat del 2011, il 43,5% dei condannati ha una o più precedenti condanne.


Con riferimento ai detenuti, da una relazione del Ministro della giustizia del 31 dicembre 2012 si desume che il 57% dei detenuti ha avuto precedenti carcerazioni.

La percentuale è di molto inferiore se si considera la recidiva in senso proprio, che è del 37%. Un dato che credo, senza troppi azzardi, di poter considerare sottostimato: gioca nella difficoltà di una stima verosimile il ritardo del Casellario giudiziario nell’iscrizione delle condanne. Un ritardo, di quasi due anni, che evidentemente incide sul calcolo di questa percentuale, anche perché – lo abbiamo visto prima – la maggiore parte delle pene per cui i detenuti sono in carcere sono di breve durata.

TASSO DI RECIDIVA DEI DETENUTI


Precedenti carcerazione dei detenuti

Fonte: Min. Giustizia. 31 dicembre 2012.



Precedenti condanne definitive dei detenuti-condannati

Fonte: Min. Giustizia + Istat, anno 2011.



16

Dunque, considerato che le cifre, già considerevoli, vanno ulteriormente gonfiate possiamo arrivare alla conclusione che anche il numero dei detenuti-condannati recidivi è tutt’altro che esiguo.

Ciò detto, occorre ora chiarire che, alla base della politica penitenziaria del doppio binario ci sono due assunti. Il primo è che gli autori dei reati di cui all’art. 4 *bis* ord. penit e i recidivi reiterati sono

soggetti socialmente pericolosi: ciò si assume sulla base di **presunzioni assolute di pericolosità**, che non hanno fondamento empirico e che, proprio per la loro assolutezza, devono ritenersi irragionevoli (sul punto cfr., per tutti, G. LEO, *Gli statuti differenziali per il delinquente pericoloso: un quadro della giurisprudenza*, 15 settembre 2011).

Il secondo assunto (politicamente molto redditizio) è che **solo il carcere può proteggere la società** da questi soggetti. Come il primo, anche questo secondo assunto non è supportato da evidenze empiriche: anzi, noi tutti lo sappiamo, le ricerche nazionali ed internazionali dimostrano il contrario, e cioè che **la pena detentiva produce più recidiva** (di recidiva parliamo, in questo caso, in senso atecnico, in riferimento cioè alla commissione di un nuovo reato da parte di chi ha espiato una pena detentiva). Sul punto si può considerare, ad esempio, un ricerca interessante – anche se oramai un po' invecchiata – che si è posta come obiettivo quello di confrontare il tasso di ricaduta nel reato delle diverse modalità di esecuzione della pena detentiva: a cinque anni dalla fine dell'esecuzione, la percentuale di recidiva di coloro che hanno espiato una pena detentiva in forma intra-muraria è risultata essere del 68,45%, contro il 19% di coloro ai quali era stata applicata una misura alternativa (Cfr. F. LEONARDI, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rass. penit. e crim.* 2007, n. 2, p. 23).

I rimedi contro il sovraffollamento introdotti a seguito della sentenza Torreggiani

Così sommariamente delineato il quadro del nostro sistema sanzionatorio, riprendiamo ora il discorso dove l'avevamo lasciato, provando ad illustrare ai nostri colleghi stranieri come lo Stato italiano abbia risposto all'emergenza-carceri, dopo che il Consiglio di Europa ci ha condannato per la violazione dell'art. 3 Cedu.

La prima condanna che abbiamo ricevuto in sede europea a causa del sovraffollamento carcerario è quella contenuta nella sentenza Sulejmanovic c. Italia del 2009.

La seconda condanna è quella contenuta nella sentenza-pilota Torreggiani c. Italia del 2013 con la quale la Corte, ravvisando il carattere 'strutturale' della violazione dell'art. 3 Cedu, ha sospeso i ricorsi dei detenuti, concedendo all'Italia un anno di tempo, per introdurre i necessari rimedi.

Preliminarmente, ci pare opportuno chiarire che la sentenza distingue **due piani di intervento**. Su di un primo piano, la Corte ha collocato il dovere dello Stato di **risolvere strutturalmente il problema del sovraffollamento carcerario**, eliminandone le cause attraverso "misure di carattere generale" che consentano un **maggior ricorso a sanzioni non detentive** ed una **minore utilizzazione della custodia cautelare in carcere**. Misure che – la Corte ne è ben consapevole – non possono realizzarsi in tempi brevi, poiché implicano, al contrario, "sforzi sostenuti sul lungo periodo".

Su di un secondo piano, i giudici di Strasburgo hanno invece collocato il diverso e più circoscritto dovere dello Stato di predisporre "un ricorso o una combinazione di ricorsi" che consentano di **"riparare le violazioni in atto"**: **rimedi preventivi**, ossia strumenti a disposizione dei giudici, che consentano di sottrarre con rapidità il detenuto da una situazione che genera la violazione del suo fondamentale diritto a non subire trattamenti inumani e **rimedi compensativi**, cioè che attribuiscono un ristoro a chi abbia subito tale violazione.

E' in relazione all'introduzione di questi rimedi che la Corte europea ha concesso al nostro Stato un anno di tempo a partire dal maggio 2013 (il termine è stato però prorogato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa al giugno 2015).

Proviamo a ripercorrere, necessariamente in sintesi, i passi intrapresi per ottemperare agli obblighi impostici in sede europea, partendo dal secondo piano di intervento (sul punto sia consentito rinviare a A. DELLA BELLA, *Emergenza carceri e sistema penale*, Giappichelli, 2014).

In relazione ai **rimedi preventivi**, occorre segnalare che con il d.l. 146/2013 (poi convertito in l. 10/2014) il Governo ha finalmente colmato una grave lacuna dell'ordinamento penitenziario, introducendo nell'ordinamento penitenziario l'art. 35 *bis*, che disciplina il **reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza**: si tratta di uno strumento attraverso il quale il detenuto che stia subendo la violazione di un proprio diritto **per effetto di una condotta illegale dell'amministrazione penitenziaria** può rivolgersi al giudice affinché accerti la violazione ed ordini all'amministrazione penitenziaria "di porre rimedio".

Tale reclamo è quindi certamente utilizzabile anche dal detenuto che lamenti una violazione dei propri diritti a causa della situazione di sovraffollamento carcerario. Ma proprio in relazione a questa ipotesi sorge il dubbio che il rimedio, così come configurato, non rappresenti uno strumento di tutela del tutto soddisfacente: il suo limite, ci sembra, sta proprio nei circoscritti poteri del magistrato di sorveglianza, che può soltanto ordinare all'Amministrazione penitenziaria di porre rimedio, ovvero, in questo caso, di spostare il detenuto in un'altra cella o di trasferirlo in altro istituto: un rimedio che può spesso non essere soddisfacente, perché in una situazione di complessiva saturazione degli spazi disponibili, le possibilità di manovra risultano necessariamente limitate.

Da notare però che l'art. 35 *bis* prevede anche un giudizio di ottemperanza per i casi di inerzia dell'Amministrazione penitenziaria: una disposizione che nasce dall'esperienza, poiché nella prassi essa si è sempre dimostrata molto riottosa nell'eseguire le prescrizioni imposte dai magistrati di sorveglianza.

Quanto poi al **rimedio compensativo**, il Governo vi ha provveduto di recente con il d.l. 92/2014 (convertito in l. 117/2014), introducendo nell'ordinamento penitenziario il nuovo art. 35 *ter*, nel quale si prevede che il detenuto possa agire davanti al magistrato di sorveglianza (o se la detenzione è cessata davanti al giudice civile) al fine di ottenere il ristoro per il danno patito a seguito di condizioni detentive contrarie all'art. 3 Cedu. Il provvedimento contempla due tipologie di rimedi: uno per così dire in forma specifica, riservato a chi è detenuto e consistente nella riduzione di un giorno ogni 10 di detenzione inumana patita. L'altro, per chi non è più detenuto, consistente nel risarcimento in forma monetaria, nella misura di 8 euro per ogni giorno di pregiudizio patito.

Alcuni segnali provenienti da Strasburgo sembrerebbero dirci che i rimedi introdotti hanno soddisfatto le richieste della Corte europea. In questo senso, si possono leggere due recenti decisioni con le quali i ricorsi di alcuni detenuti italiani sono stati dichiarati irricevibili per mancato esaurimento dei rimedi interni (ossia dei nuovi rimedi preventivi e compensativi ex artt. 35 *bis* e *ter* o.p.), rimedi che la Corte dichiara di supporre adeguati a garantire la riparazione delle violazioni dell'art. 3 Cedu (cfr. *Stella c. Italia* e *Rexhepi c. Italia*, 29 settembre 2014, in *Dir. pen. cont.* con nota di A. MARTUFI).

Per finire, due parole sulle riforme inerenti a quello che avevamo definito come il primo piano di azione, quello relativo cioè agli **interventi sulle cause del sovraffollamento** (preciso che, in questa mia veloce disamina, tralascierò tutti i profili di diritto processuale, sui quali si soffermerà invece Stefania Carnevale nella prossima relazione).

Un primo piano di interventi ha riguardato l'**edilizia carceraria**: sotto questo profilo, occorre innanzitutto osservare che lo Stato italiano ha approvato un Piano carceri nel 2010 per la costruzione di nuove carceri e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistenti. Tale intervento, certamente necessario ma altrettanto certamente non risolutivo, ha ricevuto ad oggi un'attuazione molto parziale, se si considera che dei 12.000 posti che dovrebbero essere pronti entro il 31 dicembre 2014, ne sono stati sino ad ora realizzati circa 4.000 (stima ricavata dai dati pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, confrontando la capienza regolamentare degli istituti tra il 31 dicembre 2010 e il 30 settembre 2014).

Sul piano invece del diritto penitenziario, gli **interventi diretti allo 'sfoltoimento' della popolazione detenuta** hanno seguito tre direttrici.

La prima è consistita nella (parziale) **rimozione delle presunzioni assolute di pericolosità** a carico di determinate categorie di condannati. A questo proposito è da segnalare che con i recenti d.l. del 2013 (d.l. 78/2013 e 146/2013, denominati in gergo giornalistico "decreti svuota-carceri") sono state eliminate molte delle disposizioni che impedivano o restringevano l'accesso alle misure alternative a carico dei recidivi reiterati (non sono invece state rimosse le presunzioni di pericolosità a carico degli autori dei reati di cui all'art. 4 *bis* ord. penit.).

La seconda direttrice è stata quella della **riduzione del flusso di condannati in entrata**: sotto questo profilo la novità principale è rappresentata dall'ampliamento dell'area di operatività della sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 co. 5 c.p.p., ora fruibile anche dai recidivi reiterati.

Allo scopo di limitare l'ingresso dei condannati in carcere si è poi provveduto ad allargare le maglie di accesso di alcune misure alternative ed alcuni benefici penitenziari.

La terza direttrice è rappresentata, infine, dal **potenziamento del flusso di detenuti in uscita**. Sul punto, la riforma più rilevante è senz'altro costituita dall'introduzione con il d.l. 146/2013 di una misura straordinaria, destinata ad avere efficacia solo fino al 23 dicembre 2015, ossia la **liberazione anticipata speciale**. Grazie a tale misura i condannati 'meritevoli' (ossia, coloro che abbiano dato prova di partecipazione al trattamento rieducativo) sono ammessi a fruire di uno sconto di pena di 75 giorni ogni 6 mesi (anziché 40 come in precedenza, sulla base della liberazione anticipata ordinaria ex art. 54 ord. penit.).

Passando ora al **piano del diritto penale**, occorre senz'altro menzionare la **legge 67/2014**, che è in parte legge ordinaria ed in parte legge delega.

Quanto alle deleghe, la legge prescrive al Governo l'**introduzione tra le pene principali della "reclusione domiciliare" e dell'"arresto domiciliare"**. Le nuove pene, oltre ad entrare nell'armamentario sanzionatorio del futuro legislatore penale, dovranno trovare applicazione anche in relazione alle fattispecie incriminatrici già esistenti, per effetto della conversione automatica della pena carceraria in pena domiciliare, destinata ad operare per i reati puniti con l'arresto o con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni. In relazione, invece, ai delitti puniti con la reclusione tra i tre e i cinque anni, la legge prescrive al Governo l'introduzione di un meccanismo di sostituzione facoltativa della pena carceraria da parte del giudice.

Un'altra delega riguarda la previsione di una nuova **causa di non punibilità per irrilevanza del fatto**, ossia di un meccanismo di estinzione del reato che opera prima della condanna. Si tratta di un istituto che il nostro ordinamento già conosce, in quanto esistente nel procedimento minorile e in quello dinanzi al giudice di pace (dove però si configura come condizione di non procedibilità). Come noto, le ipotesi di irrilevanza del fatto già previste nel nostro ordinamento prendono in considerazione fatti che, seppur offensivi e quindi 'tipici', sono però caratterizzati da un disvalore così attenuato da non giustificare l'esercizio dell'azione penale.

Un'altra delega riguarda infine la materia della **depenalizzazione**: il legislatore ha affidato al Governo il compito di depenalizzare (ossia di trasformare in illeciti amministrativi), una serie di norme incriminatrici, contenute nel codice penale e nella legislazione speciale. Tra le disposizioni più significative vi è sicuramente quella che riguarda la trasformazione in illecito amministrativo di tutti i reati per i quali sia prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, con l'eccezione di alcune materie selezionate in ragione dell'importanza dei beni coinvolti. La delega sulla depenalizzazione riguarda anche alcuni reati del codice penale puniti con la pena detentiva, tra i quali ad esempio il delitto di atti osceni (art. 527 co. 1). Da segnalare anche la depenalizzazione del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/1983, conv. l. 638/1983), nonché, per l'importante significato politico, del reato di clandestinità (art. 10 *bis* t.u. immigrazione). Oltre a questi casi, il legislatore individua delle ipotesi di **decriminalizzazione** (ossia abrogazione della fattispecie penale senza contestuale trasformazione in illecito amministrativo): così, ad esempio, per i delitti di falso relativi alle scritture private (contenuti nel titolo VII, capo III del codice), l'ingiuria (art. 594), il danneggiamento nelle ipotesi a querela (art. 635 co. 1).

Venendo ora alle disposizioni della legge 67/2014 immediatamente applicabili, la novità più significativa è rappresentata dall'introduzione della **sospensione del processo con messa alla prova**, già nota al nostro ordinamento, in quanto presente nel sistema minorile. Provando a tracciarne le linee essenziali (sul punto cfr. M. MIEDICO, *Sospensione del processo e messa alla prova anche per i maggiorenni*, in *Dir. pen. cont.* 14 aprile 2014), possiamo innanzitutto evidenziare che tale misura è applicabile in una fase anticipata del procedimento, a prescindere da una pronuncia sulla responsabilità dell'imputato, anche se, è bene precisarlo, la messa alla prova può essere concessa solo su richiesta dello stesso. Contestualmente alla richiesta, poi, l'imputato deve presentare al giudice un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio dell'esecuzione penale.

Rispetto all'omologo istituto minorile, la nuova messa alla prova per adulti ha un ambito applicativo piuttosto ridotto: è infatti applicabile una sola volta per reati puniti con la pena pecuniaria o con una pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e però anche per una serie di reati

elencati nell'art. 550 comma 2 c.p.p. (tra i quali ad es. la resistenza a un pubblico ufficiale; la rissa e il furto aggravati, la ricettazione).

Sotto il profilo soggettivo, l'applicazione della misura è subordinata alla prognosi del giudice circa il fatto che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (art. 464 *quater* c.p.p.).

Durante la sospensione (da 15 giorni a due anni a seconda della natura della pena edittale), l'imputato è sottoposto a una prova, durante la quale acquistano un ruolo primario le condotte riparatorie e risarcitorie, nonché lo svolgimento della prestazione del lavoro di pubblica utilità. All'esito positivo della prova segue l'estinzione del reato.

Ad una prima impressione, si direbbe che la misura sia stata accolta con entusiasmo dagli operatori, se è vero che, secondo le più recenti rilevazioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, già in questi primi mesi sono state avviate 4.689 indagini, 109 delle quali si sono già concluse con la concessione della prova. L'auspicio è che davvero questa misura possa diventare uno strumento utilizzato nelle aule di giustizia posto che, al di là di quelli che possono essere degli allettanti effetti deflattivi, essa si caratterizza per essere orientata in senso fortemente rieducativo e per avere una chiara impronta riparatoria.